REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DI UNA MISURAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI DELL'ART. 6, C. 2 E DELL'ART. 14, C. 2 DEL D.LGS. 175/2016

Approvato dall'assemblea dei Soci il 26 Maggio 2017

Articolo 1 - Finalità generale

1. Il presente regolamento disciplina la prima applicazione del "programma di misurazione del rischio di crisi aziendale", come previsto dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, comma 2 dell'art. 6 (Princìpi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico) e dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 (Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica), per la Società Molinella Futura srl.
2. La Società, salvo adeguarsi alle indicazioni del Comune di Molinella, ove emanate, al fine di monitorare il rischio di crisi d'impresa, individua gli indicatori che abbiano valenza predittiva sul proprio rischio di insolvenza e di fallimento e, in specifica considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative proprie, ritiene che la previsione normativa non richieda un sistema strutturato di risk management in senso proprio.

Articolo 2 - Previsioni normative e dovere degli Organi Sociali

1. La Società, tramite l'attività dei propri organi sociali, si adegua, in particolare, al rispetto delle seguenti norme specifiche contenute nel D. Lgs. n. 175/2016, ove:

- l'art. 6, c. 2 prevede che:

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4;

- il comma 4 del medesimo articolo stabilisce:

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio;

- che quindi, in sostanza:

o il programma di misurazione del rischio deve essere predisposto ed adottato dalla Società a far data dalla approvazione del bilancio di esercizio 2016;

- l'assemblea dei Soci ne dovrà essere informata in sede di approvazione del bilancio e tale informativa supplementare deve essere pubblicata "contestualmente al bilancio di esercizio;
- tale informativa è richiamata nella relazione sulla gestione. Nel caso di redazione del bilancio in forma ridotta ci si può limitare ad una sua approvazione in assemblea e pubblicazione sul sito istituzionale, quale allegato al bilancio in "amministrazione trasparente";
 - che l'art. 14, ai commi 2, 3 e 4, precisa che:

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi del comma 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.

2. Tenuto conto di quanto descritto al comma precedente, l'art. 14, c. 2 e ss. del D.Lgs. n. 175/2016 considera al centro del programma di valutazione del rischio, l'individuazione e il monitoraggio di un set di indicatori idonei a segnalare predittivamente la crisi aziendale e individua, nel caso di risultati negativi, negli amministratori della società i soggetti demandati ad affrontare e risolvere tale criticità, adottando "senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento".

3. L'inerzia degli amministratori della società nell'adottare il piano e le azioni necessarie, così come quella degli amministratori degli enti soci, nel rispetto dei rispettivi ruoli e doveri, deve essere vista anche alla luce dell'art. 12 (Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti

degli organi delle società partecipate) e delle possibilità offerte dall'art. 13 (Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico).

4. In caso di inerzia degli amministratori è dovere dell'organo di controllo convocare l'Assemblea per informare i soci delle risultanze del Programma.

Articolo 3 - Scopo specifico

Scopo del presente Regolamento, dunque, è quello di contribuire a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e delle loro società, nonché di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio nei confronti dei soci, ponendo in capo all'organo di amministrazione ed a quello di controllo, obblighi informativi sull'andamento della Società.

Articolo 4 - Indicatori

Si individuano gli indicatori che segnalano la presenza di patologie rilevanti, volte a individuare "soglie di allarme" in presenza delle quali si renda necessario quanto previsto dall'art. 14, commi 2 e ss. e che siano coerenti ed integrate con le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 147-quater (Controlli sulle società partecipate non quotate), di cui al D. Lgs. 267/2000, che statuisce:

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Articolo 5 - Soglia di allarme

Per "soglia di allarme" si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della singola Società, meritevole quindi di approfondimento.

Tale situazione richiede un'attenta valutazione da parte degli organi societari (organo di amministrazione ed assemblea dei soci) in merito alle azioni correttive da adottare e che si estenda anche ad una concreta valutazione della congruità economica degli eventuali corrispettivi dei servizi gestiti e del rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192.

Si ha una "soglia di allarme" qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);
- le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%;
- la relazione redatta dal revisore legale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 20%;
- il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 12%;

Si considera, inoltre, di calcolare pur non considerandolo indice di rischio ma come elemento di analisi della situazione finanziaria in generale, anche il seguente indicatore:

- l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, e di adottare eventuali azioni correttive programmando, nel caso sia inferiore ad 1 in una misura superiore al 20%.

Articolo 6 - Compiti degli organi sociali

L'Organo di amministrazione deve fornire al Socio Unico, almeno una volta l'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto sociale recante ogni informazione necessaria per garantire conoscenza e consapevolezza del rapporto medesimo.

L'Organo di amministrazione verifica almeno semestralmente i parametri di criticità sopra individuati e trasmette i risultati all'organo di controllo interno e alla società di revisione se incaricata.

L'Organo di controllo interno vigila sull'osservanza di quanto prescritto dalle leggi, anche ai fini dell'individuazione di situazioni che qualifichino una "soglia di allarme".

Ove si verifichi una situazione di soglia di allarme l'Amministratore convoca senza indugio una assemblea per approfondire il tema e verificare se si rientri o meno in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 14, c. 2 del D. Lgs. n.175/2016.

In assemblea, i soci esprimono una propria valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società e, ove rinvengano profili di rischio, formulano anche ai sensi dell'art. 19, c. 5 gli indirizzi a cui attenersi per la redazione del piano di risanamento previsto dall'art. 14, c.2 del D. Lgs. n.175/2016.

Entro i 2 mesi successivi l' Organo di amministrazione predispone tale piano di risanamento e lo sottopone ad approvazione della Assemblea.

Via Andrea Costa 12 40062 Molinella
Tel. 051/6906864 Fax 051/6906869
molinellafutura@comune.molinella.bo.it
C.F. e P.I. 02797611205
N. REA BO-468642